



**COMUNE DI CINQUEFRONDI**  
**Città metropolitana di Reggio Calabria**  
Corso Garibaldi ,103  
(Tel.0966-939104 Fax 0966-940818)

### **Misura di solidarietà Alimentare**

Erogazione di misure di solidarietà alimentare di cui all'art. Art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" al fine di sostenere i bisogni essenziali con fornitura di generi alimentari alle famiglie che versano in grave stato di bisogno o più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con priorità per quelle famiglie che non sono assegnatarie di sostegno pubblico-

### **CONVENZIONE**

**Tra**

**Il Comune di** \_\_\_\_\_

**e**

**L'esercente** \_\_\_\_\_

Erogazione di misure di solidarietà alimentare di cui all'art. Art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" al fine di sostenere i bisogni essenziali con fornitura di generi alimentari alle famiglie che versano in grave stato di bisogno o più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con priorità per quelle famiglie che non sono assegnatarie di sostegno pubblico-

### **Convenzione per l'utilizzo dei buoni dematerializzati denominati "Misura di solidarietà Alimentare " da parte dei destinatari**

T R A

Il Comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Comune", codice fiscale \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ ivi domiciliata per la carica nella sede \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D.L.vo 18/08/00 n. 267

E

L'esercente attività di \_\_\_\_\_ Ragione sociale \_\_\_\_\_, di seguito denominato " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_, Cod. Fisc./P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_

In esecuzione dell'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" al fine di sostenere i bisogni essenziali con fornitura di generi alimentari alle famiglie che versano in grave stato di bisogno o più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con priorità per quelle famiglie che non sono assegnatarie di sostegno pubblico,

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dei destinatari, dei Buoni spesa dematerializzati, denominati "Misura di solidarietà Alimentare ", per l'acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari, beni per l'igiene della persona, farmaci e parafarmaci) presso gli esercizi commerciali convenzionati che esercitano la vendita al dettaglio.

#### **ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO**

I Buoni spesa del valore di euro 25,00 (Euro venticinque/00) sono rilasciati dal Comune secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 101 del 15.12.2020 e potranno essere spesi, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato.

#### **ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale e degli scontrini fiscali (non riscossi e/o riscossi) o degli scontrini non fiscali emessi, relativi alla cessione dei beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).

L'emissione della fattura e/o nota di debito potrà avvenire con cadenza mensile e sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento.

#### ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

#### ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti sottoindicati:

- prodotti alimentari;
- prodotti per la pulizia e l'igiene della casa;
- prodotti per l'igiene e cura della persona (esclusi prodotti per cosmesi e *maquillage*);
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci.

È escluso l'acquisto di bevande superalcoliche e tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei generi da *maquillage*, alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili per la casa e tutti gli altri prodotti che non siano ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'assegnatario accertando la sua identità e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per quattro mesi o comunque per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ove prorogato.

L'efficacia della convenzione è, in ogni caso, estesa fino alla completa rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti coinvolti.

#### ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003.

#### ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

#### ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di \_\_\_\_\_, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente

Per il Comune